

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D.- Dipartimento Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 038/CFA**

**(2015/2016)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 027/CFA– RIUNIONE DEL 12 FEBBRAIO 2015**

## **COLLEGIO**

Prof. Paolo Tartaglia – Presidente f.f.; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO SIG. CALIFANO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7845/690 PF13-14 AM/MA DEL 30.6.2014 - N. 284/690 PF13-14.** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 5/TFN del 25.9.2014).

In data 26.3.2014 la Procura Federale, incaricava alcuni suoi collaboratori, di svolgere accertamenti in ordine ad alcuni episodi intervenuti al termine della gara Matelica/Isernia del 16.3.2014 ove un giocatore del Matelica sarebbe stato aggredito negli spogliatoi.

Esperita attività di indagine risultava che l'allenatore della Società Isernia Michele Califano avrebbe colpito con un calcio un giocatore della squadra del Matelica Daniele Scartozzi, raggiungendolo all'altezza dei testicoli.

Risultava dagli atti che i Carabinieri della stazione di Matelica (cfr. annotazione di servizio del 19.3.2014) erano intervenuti nello spogliatoio e che lo Scartozzi aveva chiesto l'autorizzazione a procedere alle vie legali, nei confronti del Califano, producendo certificazione medica.

La Procura aveva altresì provveduto a sentire gli interessati.

Lo Scartozzi, confermava di essere stato colpito da un calcio dall'allenatore dell'Isernia, Califano.

Il Califano da parte sua rilevava che al rientro delle squadre negli spogliatoi, vi era un notevole caos tra i calciatori delle squadre e che per sedare gli animi, si era più volte frapposto fra i calciatori della sua squadra e quelli della squadra avversaria.

Precisava che per evitare contatti tra i giocatori, alzava sia le braccia che le gambe al fine di allontanare i suoi, e in questo frangente inavvertitamente colpiva, non avendone intenzione, un calciatore del Matelica che in quel momento passava, ricevendo poi un colpo al volto da un tesserato del Matelica che non era in grado di riconoscere.

Sottolineava che aveva contattato personalmente lo Scartozzi al fine di scusarsi per l'episodio occorso.

La Procura Federale, deferiva, con atto del 30.6.2014 il Califano - nonché la Soc. Isernia, per responsabilità oggettiva- per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. .

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disc. (cfr. Com. Uff. n. 5 del 25.9.2014), ritenuta fondata l'accusa infliggeva al Califano, mesi 6 di squalifica ed alla Società Isernia per responsabilità oggettiva, l'ammenda di €2.000,00.

Avverso detta decisione proponeva impugnazione l'interessato, rilevando come la decisione fosse erronea in quanto non era stato tenuto conto:

- del caos post partita e della reale confusione –o meglio rissa tra i calciatori delle due squadre- e dell'atteggiamento pienamente collaborativo tenuto, tant'è che aveva ammesso di aver colpito lo Scartozzi se pur inavvertitamente;

- delle medesime dichiarazioni dello Scartozzi il quale –che comunque non sarebbe dovuto entrare nella zona degli spogliatoi in quanto squalificato- aveva precisato che si trovava di spalle prima di ricevere il calcio, così non potendo identificare con certezza il responsabile, a tal fine a nulla rilevando la certificazione medica che poteva provare le conseguenze del calcio ricevuto, ma non appunto, chi lo avesse sferrato;

- delle dichiarazioni del Comandante dei carabinieri da considerare del tutto ininfluenti posto che lo stesso non era stato presente al momento degli accadimenti, e che anche gli ufficiali di gara ed il Commissario di campo, nulla avevano segnalato in merito all'aggressione.

Il Califano rilevava nell'impugnazione come lo stesso Scartozzi, del resto, aveva dichiarato alla Procura di aver notato un certo caos nella zona degli spogliatoi.

Questa Corte con Ordinanza interlocutoria, disponeva accertamenti a carico della Procura Federale esperiti i quali è stata fissata nuova udienza di trattazione previa acquisizione degli atti trasmessi dalla Procura stessa con nota del 3.2.2015.

Ciò posto il ricorso appare infondato e deve essere respinto, in quanto, anche dalle nuove indagini esperite si trae piena conferma dell'assunto accusatorio iniziale che portò al deferimento ed alla sanzione.

E' risultato infatti dalle dichiarazioni -raccolte dopo l'ordinanza istruttoria- di altri soggetti presenti al momento dei fatti che il Califano ebbe a colpire volontariamente lo Scartozzi.

Al riguardo non colgono nel segno nessuna delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione a cominciare da quella che lo Scartozzi fosse stato di spalle prima di essere colpito, avendo individuato i nuovi testi con precisione il Califano quale autore del gesto.

Irrilevante la circostanza che il Comandante dei carabinieri non avrebbe assistito ai fatti posto che lo stesso si è limitato a trasmettere l'informativa, avendo così rappresentato quanto appreso dai militari operanti.

Le testimonianze dei soggetti presenti, ritualmente sentiti dalla Procura, sono comunque puntuali e smentiscono tutti i motivi del ricorso.

Dette testimonianze non appaiono poi scalfite nemmeno indirettamente sulla scorta di qualsivoglia non solo elemento di prova ma nemmeno principio di prova offerto dal reclamante.

Quest'ultimo non ha indicato, in concreto, nessun nominativo che potesse supportare quanto sottolineato a suo scarico.

La ricostruzione offerta nei motivi di ricorso rimane quindi come una mera enunciata asserzione sfornita di basi così essendo del tutto irrilevante.

E' onere della difesa al riguardo, in presenza di una ricostruzione affidata a puntuali testimonianze offrire prova contraria.

Irrilevante è poi la circostanza che il Califano abbia prestato piena collaborazione in quanto l'episodio posto in essere dal soggetto che riveste quella qualifica, non può trovare giustificazione alcuna.

L'allenatore, proprio per la sua figura, deve costituire – anche per tutti gli altri partecipanti al gioco – un punto di riferimento che, anziché acuire episodi di caos o disordini, al contrario, deve cercare di placare e smussare situazioni di potenziale conflittualità, astenendosi così dal tenere comportamenti potenzialmente forieri di incrementare disordini.

Gli atti asseritamente posti in essere pur con finalità tese a dividere i contendenti non giustificavano assolutamente il fatto, comunque, di poter anche inavvertitamente colpire gli avversari assumendosi altrimenti l'autore il rischio eventuale che l'uso di una azione coercitiva nei confronti dei propri tesserati possa travalicare detto ambito e ridondare come atto di violenza nei confronti di terzi.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Califano Michele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:**

**- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FABIO ATTIANISE ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 8, COMMA 9 C.G.S. (VIGENTI ALL'EPOCA DEI FATTI);**

- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ANDREA PECORELLI ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 8, COMMA 9 C.G.S. (VIGENTI ALL'EPOCA DEI FATTI);**
- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI), SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 3755/87PF 14-15/DP/FDA DEL 27.11.2014** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 20.1.2015).

Con atto 3755/87pf14-15/DP/fda del 27.11.2014, il Procuratore Federale ha deferito i Signori Fabio Attianase e Andrea Pecorelli, nella qualità di Presidenti e legali rappresentanti della A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, nonché della stessa Società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, per responsabilità diretta per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. e all'art. 8, comma 9, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 8, comma 9, C.G.S.), per non aver pagato al calciatore Sig. Stefano Cardazzi le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. 37/CAE 2013-14 del 21.11.2013, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

Il T.F.N. Sezione disciplinare, con provvedimento pubblicato su Com. Uff. n. 27/TFN del 20.1.2015, rilevato come dagli atti emergesse che la società non aveva dato seguito alla decisione della Commissione Accordi Economici del 21.12.2013 che l'aveva condannata a pagare in favore del calciatore Stefano Cardazzi la somma di € 3.200,00 e come il medesimo calciatore, benchè avesse rilasciato dichiarazione liberatoria del 27.12.2013 al momento del ricevimento di un assegno postdatato, alla data del 27.6.2014 lamentasse ancora l'inadempimento della Società; considerato, tuttavia, che, nella fattispecie in esame potesse essere preso in considerazione l'istituto della continuazione in relazione ad un precedente analogo (Com. Uff. n. 21/TFN del 5.12.2014) con conseguente irrogazione di sanzioni più miti rispetto a quelle richieste dalla Procura federale; ha accolto il deferimento irrogando le seguenti sanzioni: per Fabio Attianise: inibizione per mesi 3; per Andrea Pecorelli: inibizione per mesi 3; per A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora: ammenda di € 5.000,00.

Con ricorso del 27.1.2015 il Sostituto Procuratore Federale ha impugnato la suddetta decisione lamentando l'erroneità della motivazione del T.F.N. nella parte in cui ha disatteso le richieste della Procura facendo applicazione dell'istituto della continuazione. Ha quindi svolto il seguente motivo di gravame: erronea applicazione al caso di specie dell'istituto della continuazione e incongruità delle sanzioni irrogate. Secondo la Procura la fattispecie di cui all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. e 8, comma 9, C.G.S. riguarda l'inadempimento riferito ad una singola decisione della CAE o del T.F.N.. Si tratterebbe di una autonoma condotta omissiva, tipica e specifica, da considerarsi pertanto isolatamente; ipotesi diversa dalla contestazione di una pluralità di inadempimenti al cui compimento è riconnessa la sanzione di uno o più punti in classifica da riferirsi ad ogni singola violazione. La norma violata, quindi, comporterebbe il cumulo materiale delle violazioni isolatamente considerate rispondendo ad una specifica ratio ossia quella di volere garantire l'efficacia delle pronunce - ciascuna singola pronuncia - degli organi federali e l'adempimento degli obblighi gestionali ed economici da parte delle società ed a tutelare i diritti patrimoniali dei tesserati. Analogo discorso riguarderebbe la previsione dell'art. 8, comma 10, C.G.S. che, in caso di violazione del comma 9, prevede per le persone fisiche la sanzione dell'inibizione di durata non inferiore a mesi sei. In ogni caso non sarebbe rinvenibile nella fattispecie l'unitarietà del disegno criminoso tra le condotte contestate alla quale l'art. 81 c.p. riconduce l'ipotesi della continuazione.

Hanno resistito i deferiti con memoria.

Alla riunione del 12.2.2015 la Corte, ascoltate le parti, ha assunto le seguente decisione.

A giudizio della Corte il ricorso in appello è infondato e pertanto come tale non può essere accolto.

Deve infatti osservarsi che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, C.G.S., le infrazioni contestate [violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. ed all'art. 8, comma 9, C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 8, comma 9, C.G.S.)] non specificano e non prevedono la circostanza che il punto di penalizzazione debba essere irrogato per ciascun contestuale inadempimento. Nel caso di specie non vi è dubbio che i deferiti, come correttamente accertato dal T.F.N., abbiano commesso più violazioni della medesima norma federale con condotte collocabili in tempi diversi seppure molto ravvicinati.

Al riguardo, per le considerazioni sopra espresse, può quindi essere condivisa, nel caso di specie, la ricostruzione operata dal T.F.N. secondo il quale l'istituto della continuazione possa essere preso in considerazione, coerentemente con altri precedenti della giustizia federale; la norma violata, infatti, non stabilisce espressamente l'applicazione del cumulo materiale; al tempo stesso è indubitabile che la riconduzione delle violazioni oggetto dei diversi deferimenti al medesimo ristretto ambito temporale e alla identità di cause (stato di palese difficoltà economica della società) consentono di individuare quell'unità di scopo presupposta dalla figura della continuazione. Si deve ritenere che, proprio alla luce di tali elementi oggettivi, la violazione reiterata della medesima norma federale sia frutto di una valutazione degli autori presupposta alla condotta stessa e quindi precedente la consumazione della violazione e sia da ritenere comune alla prima come alla successiva identica condotta, entrambe già programmate nelle loro linee fondamentali per fare fronte alla contingente situazione di difficoltà e quindi non in rapporto tra loro di mera occasionalità.

Pertanto, premesso che la norma non consente di accedere al cumulo materiale e che debbano essere opportunamente valutati, in fatto, la condizione di difficoltà economica della società e la collocazione delle violazioni nel medesimo arco temporale, la Corte ritiene che sia corretta la rideterminazione della sanzione operata dal T.F.N. con conseguente rigetto del gravame.

Tutto ciò premesso, in accoglimento del ricorso, la sanzione viene rideterminata in punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella presente Stagione Sportiva 2014/2015.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sostituto Procuratore.

IL PRESIDENTE f.f.  
Paolo Tartaglia

**Publicato in Roma il 21 ottobre 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio